



Comune di SESTO AL REGHENA

Provincia di Pordenone

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2024

Sommario

PREMESSA.....	7
SEZIONE 1.....	10
IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE	10
Il profilo istituzionale	10
Gli Organi Istituzionali.....	10
Lo Statuto.....	10
Lo scenario	11
Gli organismi gestionali	11
Le società partecipate.....	11
PNRR	12
SEZIONE 2.....	15
ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....	15
1. Il conto del Bilancio.....	16
1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.....	16
1.2 Le variazioni al bilancio.....	17
1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.....	21
2. Fondi accantonati	26
2.1 Fondo anticipazione liquidità	27
2.2 Fondo perdite società partecipate	28
2.3 Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)	29
2.4 Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.....	30
2.5 Altri accantonamenti	32
2.5.1 Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale (regionale) del lavoro	32
2.5.2 Indennità di fine mandato.....	33
2.5.3 Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC)	33
3. Fondi vincolati.....	34
3.1 Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili.....	35
3.1.1 Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili.....	35
3.1.2 Quota degli incassi da Permessi di costruire, da utilizzare per l'abbattimento delle barriere architettoniche	35
3.1.3 Vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti	35
3.1.4 Vincoli stabiliti dai principi contabili	36
3.2 Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione.....	37

3.3 Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione	37
3.4 Riepilogo fondi vincolati	37
4. Fondi destinati agli investimenti.....	38
4.1 Entrate da permessi di costruire	38
5. Fondi disponibili.....	39
6. Riepilogo risultato di amministrazione.....	39
7. Gli equilibri di bilancio	39
8. La gestione di cassa	41
8.2 La cassa vincolata.....	42
8.2 L'anticipazione di Tesoreria	43
9. La gestione dei residui	43
9.1 Residui attivi	44
9.2 Residui passivi.....	45
10. Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati	46
11. Le entrate.....	47
11.1 Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	47
11.1.1 ILIA	47
11.1.2 Recupero evasione IMU - ICI	47
11.1.3 TASI.....	48
11.1.4 Addizionale comunale IRPEF	48
11.1.5 TARI - Recupero evasione TIA/TARSU/TARI	48
11.1.6 TOSAP/COSAP, ICP, PPAA.....	49
11.2 Titolo 2° - Trasferimenti correnti.....	49
11.3 Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni.....	49
11.3.1 Vendita di servizi	50
11.3.2 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	50
11.3.3 Proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti	50
11.3.4 Interessi attivi	51
11.3.5 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	51
11.4 Titolo 4° - Entrate in conto capitale.....	51
11.4.1 Contributi dallo stato	51
11.4.2 Contributi da enti pubblici (Regione, Provincia, ecc.)	52
11.4.3 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	52
11.4.4 Oneri per permessi di costruire.....	52
11.4.5 Proventi derivanti dalla monetizzazione dei parcheggi	53
11.4.6 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da AAPP	53
11.5 Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie	53

11.6 Titolo 6° - Accensione di prestiti	53
11.7 Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	54
11.7.1 Anticipazioni di liquidità	54
11.8 Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro	54
12. Le spese.....	55
12.1 Titolo 1° - Spese correnti	55
12.1.1 Redditi da lavoro dipendente.....	55
12.1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente	56
12.1.3 Acquisto di beni e servizi	56
12.1.4 Trasferimenti correnti	57
12.1.5 interessi passivi	58
12.1.6 Rimborsi e poste correttive delle entrate	58
12.1.7 Altre spese correnti	58
Fondo di riserva	58
Fondo di riserva di cassa	59
Fondo crediti di dubbia esigibilità	59
Fondo rischi spese legali.....	59
Fondo perdite società partecipate	59
Fondo rinnovi contrattuali	59
Fondo garanzia debiti commerciali	59
Fondo pluriennale vincolato.....	59
Versamenti IVA a debito.....	59
12.2 Titolo 2° - Spese in conto capitale	60
12.2.1 Investimenti fissi lordi	60
12.2.2 Contributi agli investimenti	60
12.2.3 Altre spese in conto capitale	60
12.3 Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie	60
12.4 Titolo 4° - Rimborso di prestiti.....	61
12.5 Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	61
12.6 Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro	61
13. Il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (FPV)	61
13.1 Il Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	61
13.2 Il Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita.....	62
14. Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.....	64
15. Entrate correnti non destinate a spese correnti e rimborso prestiti	64

16. Entrate e spese non ricorrenti	64
17. Rispetto dei vincoli di finanza pubblica	65

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone al comma 6°: *"Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

L'art. 231 inoltre specifica: *la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

- Il Conto del Bilancio
- Lo Stato Patrimoniale
- Il Conto Economico
- La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate

dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.

SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Il profilo istituzionale

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Gli Organi Istituzionali

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi.

Lo Statuto

Lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.6.1991.

Le modifiche sono intervenute con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- deliberazione n. 71 del 22.8.1991;
- deliberazione n. 111 del 20.11.1991;
- deliberazione n. 34 del 15.6.1992;
- deliberazione n. 28 del 24.3.1994;
- deliberazione n. 5 del 16.2.2004;
- deliberazione n. 52 del 30.9.2019.

Lo scenario

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, sono stati nominati i Responsabili dei vari Servizi.

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Gli organismi gestionali

Denominazione	UM	31/12/2024
Consorzi	nr.	1
Unione di comuni	nr.	0
Società di capitali	nr.	4
Concessioni	nr.	0

Le società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito web	% Partec.	Oneri per l'Ente	RISULTATI DI BILANCIO Ultimo anno disponibile (anno 2023)
Ambiente Servizi spa	www.ambienteservizi.net	4,5679862%	0,00	€ 950.713
Livenza Tagliamento Acque spa	www.lta.it	2,763%	0,00	€ 1.621.474
A.T.A.P. spa	www.atap.pn.it	0,567%	0,00	€ 3.286.949
G.S.M. spa	www.gsm.it	0,40%	0,00	€ 814.474

PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono chiamate ad essere "Enti attuatori" dei progetti a valere sulle risorse del PNRR. Anche il Comune di Sesto al Reghena rientra tra queste.

L'obiettivo perseguito nell'ambito del programma Next Generation per il Comune di Sesto al Reghena è quello di realizzare interventi per la ripresa e la resilienza della città, individuando progetti prioritari di qualità, che rivestano un buon grado di fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi, monitorando la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.

E' stata pertanto attuata una strategia che, partendo dall'analisi puntuale dei progetti e degli interventi avviati, ne ha verificato la candidabilità nell'ambito dei bandi PNRR, individuando quelli prioritari su cui concentrare le attività. Parallelamente sono stati individuati nuovi interventi, utili allo sviluppo della città, con le caratteristiche richieste dai bandi finanziati dai fondi europei.

Fondamentale per la buona riuscita dei diversi interventi è stata la creazione di un sistema di governance dedicato al PNRR, che comprendesse almeno una cabina di regia politica ed una cabina di regia tecnica, che devono essere strettamente connesse, al fine di raggiungere i diversi target imposti dal programma europeo.

Dal punto di vista della governance locale PNRR, con delibera G.C. n. 152 del 29.12.2022 sono state istituite le unità di missione per la gestione dei fondi del PNRR

Alla data del 31/12/2024, sulla base dei bandi già emanati dallo Stato, il Comune di Sesto al Reghena è stato destinatario dei seguenti bandi PNRR:

Anagrafica progetto				
Missione Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA
M1C1	MISURA 1.2	ABILITAZIONI IN CLOUD PER LE P.A. LOCALI	H61C22001770006	REALIZZAZIONE MISURA 1.2 - ABILITAZIONI IN CLOUD PER LE P.A. LOCALI" COMUNI - M1C1 "(Investimento 1.4 - CUP H61C22001770006)
M1C1	MISURA 1.4.1	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	H61F22003900006	REALIZZAZIONE MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1C1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (Investimento 1.4 - CUP H61F22003900006)
M1C1	MISURA 1.4.3	ADOZIONE APP IO COMUNI	H61F22001880006	REALIZZAZIONE MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO COMUNI (Investimento 1.4 - Missione 1 componente 1 - CUP H61F22001880006)
M1C1	MISURA 1.4.5	Piattaforma Notifiche digitali	H61F22003360006	MISURA 1.4.5. "Piattaforma Notifiche digitali" - PNRR M1C1 - Servizi e cittadinanza digitale CUP H61F22003360006
M1C1	MISURA 1.3.1	Piattaforma digitale nazionale dati	H51F22009480006	REALIZZAZIONE MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - CUP H51F22009480006

Per ogni intervento di cui alla tabella precedente si specificano, alla data del 31/12/2024, alcune rilevanti informazioni di tipo finanziario.

Codice Missione Componente/Misura/Investimento	DESCRIZIONE AGGREGATA	CODICE CUP	Costo Totale Progetto (a = b+c+d+e +f)	Importo finanziato PNRR (b)	Importo finanziato PNC (c)	Importo Finanziamento altra fonte pubblica (d)	Importo quota risorse proprie (e)	Fonte	Risorse private (f)
M1C1 - MISURA 1.2	REALIZZAZIONE MISURA 1.2 - ABILITAZIONI IN CLOUD PER LE P.A. LOCALI" COMUNI - M1C1 "(Investimento 1.4 - CUP H61C22001770006)	H61C22001770006	101.208	101.208	0,00	0,00	0,00		0,00
M1C1 - MISURA 1.4.1	REALIZZAZIONE MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1C1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (Investimento 1.4 - CUP H61F22003900006)	H61F22003900006	155.234	155.234	0,00	0,00	0,00		0,00
M1C1 - MISURA 1.4.3	REALIZZAZIONE MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO COMUNI (Investimento 1.4 - Missione 1 componente 1 - CUP H61F22001880006)	H61F22001880006	7.203	7.203	0,00	0,00	0,00		0,00
M1C1 - MISURA 1.4.5	MISURA 1.4.5. "Piattaforma Notifiche digitali" - PNRR M1C1 - Servizi e cittadinanza digitale CUP H61F22003360006	H61F22003360006	32.589	32.589	0,00	0,00	0,00		0,00
M1C1 - MISURA 1.3.1	REALIZZAZIONE MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA ' - CUP H51F22009480006	H51F22009480006	20.344	20.344	0,00	0,00	0,00		0,00

Codice Missione Componente/ Misura / Investimento	DESCRIZIONE AGGREGATA	CODICE CUP	Totale Accertato esercizi precedenti	Totale impegnato esercizi precedenti	Totale pagato esercizi precedenti	Richiesta anticipazione	Importo anticipazione erogata	Esercizio erogazione anticipaz.
M1C1 - MISURA 1.2	REALIZZAZIONE MISURA 1.2 - ABILITAZIONI IN CLOUD PER LE P.A. LOCALI" COMUNI - M1C1 "(Investimento 1.4 - CUP H61C22001770006)	H61C22001770006	101.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1C1 - MISURA 1.4.1	REALIZZAZIONE MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1C1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (Investimento 1.4 - CUP H61F22003900006)	H61F22003900006	155.234	43.310	21.441,50	0,00	0,00	0,00
M1C1 - MISURA 1.4.3	REALIZZAZIONE MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO COMUNI (Investimento 1.4 - Missione 1 componente 1 - CUP H61F22001880006)	H61F22001880006	7.203	1.103	1.103	0,00	0,00	0,00
M1C1 - MISURA 1.4.5	MISURA 1.4.5. "Piattaforma Notifiche digitali" - PNRR M1C1 - Servizi e cittadinanza digitale CUP H61F22003360006	H61F22003360006	32.589	19.817,74	13.653,51	0,00	0,00	0,00
M1C1 - MISURA 1.3.1	REALIZZAZIONE MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - CUP H51F22009480006	H51F22009480006	20.344	8.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Si precisa che i fondi sono stati assegnati nell'esercizio finanziario 2023, ma che in base ai principi contabili si è provveduto alla riclassificazione con le re-imputazioni di spesa, fermo restando quanto impegnato e liquidato negli esercizi 2023/2024 che risulta finanziato da altre entrate in quanto i contributi assegnati sono a rendicontazione.

I contributi accertati (ed eventualmente incassati) ma non utilizzati sono stati vincolati nel risultato di amministrazione 2024 al fine di poterli riutilizzare per finanziare spese connesse alla digitalizzazione.

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il 2024 è stato un anno ricco di eventi cruciali che hanno segnato la politica, l'economia e la società a livello globale. Dall'evoluzione delle relazioni internazionali, come il rafforzamento delle economie mondiali emergenti (es. Cina, Russia, Brasile, ecc.) e le elezioni negli Stati Uniti, fino ai drammi climatici e umanitari, ogni mese ha portato con sé sfide e opportunità.

Per il Comune di Sesto al Reghena l'esercizio 2024 è stato un anno di transizione sia dal punto di vista politico che tecnico. Nelle giornate del 08 e 09 giugno si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco. La nuova Amministrazione, oltre a ereditare parte della programmazione già messa in atto dalla precedente Compagine politica, ha dovuto fare i conti con maggiori spese derivanti da fattori di vario genere e di conseguenza mettere in atto una programmazione economico-finanziaria molto complessa. Il breve tempo a disposizione della nuova Amministrazione, la riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente, le nuove missioni/programmi, le spese urgenti, straordinarie e imprevedibili e tutti gli altri fattori imprevisi o non prevedibili hanno comportato una certa complessità nella gestione finale dell'esercizio e nella programmazione del nuovo.

Tenuto conto di tutti questi aspetti, la gestione 2024 si chiude comunque in equilibrio, in avanzo e nel rispetto degli obblighi di finanza pubblica.

1. Il conto del Bilancio

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE 2024

ENTRATA 2024

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione su previsione iniziale	% di realizzazione su previsione definitiva
	Avanzo di amministrazione		1.384.516,85			
	FPV corrente	22.205,10	115.760,54			
	FPV capitale		1.602.860,06			
	FPV incremento attività finanziarie					
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.155.000,00	3.216.586,85	3.216.901,68	101,96%	100,01%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.582.836,38	3.242.337,70	3.083.834,87	119,40%	95,11%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	636.590,00	600.121,50	737.544,90	115,86%	122,90%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	853.748,76	1.167.440,87	941.992,11	110,34%	80,69%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.711.000,00	1.711.000,00	866.797,00	50,66%	50,66%
	TOTALE TITOLI	8.961.380,24	13.040.624,37	8.847.070,56	98,72%	67,84%

SPESA 2024

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione su previsione iniziale	% di realizzazione su previsione definitiva
	Disavanzo di amministrazione					
TITOLO 1	Correnti	6.156.603,64	7.167.597,64	5.862.495,82	95,22%	81,79%
TITOLO 2	In conto capitale	394.358,47	3.462.608,60	1.604.020,34	406,74%	46,32%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	699.418,13	699.418,13	699.418,13	100,00%	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.711.000,00	1.711.000,00	866.797,00	50,66%	50,66%
	TOTALE TITOLI	8.961.380,24	13.040.624,37	9.032.731,29	100,80%	69,27%

1.2 Le variazioni al bilancio.

Il Bilancio di Previsione 2024-26 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 29.12.2023.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le

seguenti variazioni:

Variazioni approvate dal Consiglio Comunale

num.	del	denominazione	num. atto	del
5	12/02/2024	Art. 175 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026.	10	28/02/2024
11	12/04/2024	Articoli 175, 193 e 187 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026, salvaguardia degli equilibri di bilancio ed utilizzo dell'avanzo di Amministrazione.	16	23/04/2024
12	12/04/2024	Articoli 175, 193 e 187 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026, salvaguardia degli equilibri di bilancio ed utilizzo dell'avanzo di Amministrazione (parte corrente - art. 175 TUEL)	16	23/04/2024
13	23/04/2024	Art. 175 e 187 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026.	20	29/04/2024
25	19/07/2024	Art. 175 e 187 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026.	32	31/07/2024
28	06/09/2024	Art. 175 e 187 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026.	45	27/09/2024
36	13/11/2024	Art. 175 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. - Variazione al Bilancio di Previsione 2024-26.	54	27/11/2024
38	19/11/2024	Art. 175 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. - Variazione al Bilancio di Previsione 2024-26.	54	27/11/2024

Variazioni approvate dalla Giunta Comunale

num.	del	denominazione	num. atto	del
2	15/01/2024	Art. 175 comma 5bis lett. d) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026.	8	22/01/2024
3	19/01/2024	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024/2026. Ratificata con delibera di CC n. 8/2024	11	25/01/2024
7	14/02/2024	Art. 166 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa.	23	19/02/2024
8	01/01/2024	Art. 3 comma 4 D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 - Riaccertamento ordinario dei Residui attivi e Residui passivi per esigibilità - Rendiconto anno 2023.	29	06/03/2024
10	18/03/2024	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024/2026. Ratificata con delibera di CC n. 13/2024	37	08/04/2024
15	06/05/2024	Art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026.	47	06/05/2024
17	17/05/2024	Art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026.	56	20/05/2024
22	07/06/2024	Art. 166 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Prelievo dal fondo di riserva.	68	07/06/2024
23	14/06/2024	Art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026.	64	07/06/2024

24	19/06/2024	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024/2026. Ratificata con delibera di CC n. 31/2024	69	01/07/2024
26	29/07/2024	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2024/2026. Ratificata con delibera di CC n. 41/2024	74	08/08/2024
27	06/09/2024	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2024/2026. Ratificata con delibera di CC n. 42/2024	83	09/09/2024
29	11/09/2024	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2024/2026. Ratificata con delibera di CC n. 43/2024	88	18/09/2024
30	02/10/2024	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2024/2026. Ratificata con delibera di CC n. 52/2024	100	14/10/2024
31	09/10/2024	Art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026.	97	09/10/2024
32	16/10/2024	Art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Prelievo dal fondo di riserva.	105	21/10/2024
33	04/11/2024	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2024/2026. Ratificata con delibera di CC n. 53/2024	112	11/11/2024
40	12/12/2024	Artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 e art. 17 del Regolamento di Contabilità - Prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa.	133	18/12/2024

Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre effettuati delle variazioni ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. a) c) ed e), con determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario:

num.	del	denominazione	num. atto	del
1	01/01/2024	Variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 relative al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti per adeguamento esigibilità dell'obbligazione giuridica ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.	760	29/12/2023
4	12/02/2024	Art. 175 comma 5-quater lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.	45	12/02/2024
6	14/02/2024	Art. 175 comma 5-quater lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.	63	20/02/2024
9	26/02/2024	Art. 175 comma 5 quater lett. a) del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio esercizio 2024/2026.	67	26/02/2024
14	06/05/2024	Art. 175, comma 5-quater, lett. a), D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio esercizio 2024/2026.	170	06/05/2024
16	09/05/2024	Art. 175, comma 5-quater, lett. a), D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio esercizio 2024/2026.	182	09/05/2024
18	03/06/2024	Art. 175, comma 5-quater, lett. a), D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio esercizio 2024/2026.	253	14/06/2024
19	03/06/2024	Art. 175 c. 5-quater, lett. c) e art. 187 c. 3-quinquies del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024/2026.	257	14/06/2024
34	07/11/2024	Art. 175 comma 5-quater lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.	503	07/11/2024

39	09/12/2024	Art. 175 c. 5-quater lett. a), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e Principio contabile applicato par. 8.13 lettere a) e b) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - Variazione al Bilancio di Previsione 2024-26.	594	09/12/2024
----	------------	---	-----	------------

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2024, con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 05.03.2025 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2024, sulla scorta delle comunicazioni dei Responsabili dei Servizi.

Nel corso del 2024 è stato applicato risultato di amministrazione per complessivi €1.384.516,85, così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

Variazione di bilancio	Art. 175 comma 5-quater lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267		2024
Num. 4 del 12-02-2024	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.	Vinc.	15.000,00
	Determina 45 del 12-02-2024	FPV	0,00
Variazione di bilancio	Art. 175 comma 5-quater lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267		2024
Num. 6 del 14-02-2024	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.	Vinc.	34.693,96
	Determina 63 del 20-02-2024	FPV	0,00
Variazione di bilancio	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024/2026.		2024
Num. 10 del 18-03-2024		Vinc.	9.707,54
	Giunta Municipale 37 del 08-04-2024	FPV	0,00
Variazione di bilancio	Articoli 175, 193 e 187 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.		2024
Num. 11 del 12-04-2024	Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026, salvaguardia degli equilibri di bilancio ed utilizzo dell'avanzo di Amministrazione.	Disp.	1.214.504,00
		Vinc.	25.282,69
	Consiglio Comunale 16 del 23-04-2024	FPV	0,00
Variazione di bilancio	Art. 175 e 187 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026.		2024
Num. 13 del 23-04-2024		Disp.	16.000,00
	Consiglio Comunale 20 del 29-04-2024	FPV	0,00
Variazione di bilancio	Art. 175 c. 5-quater, lett. c) e art. 187 c. 3-quinquies del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024/2026.		2024
Num. 19 del 03-06-2024		Vinc.	10.000,00
	Determina 257 del 14-06-2024	FPV	0,00
Variazione di bilancio	Art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione urgente al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024/2026.		2024
Num. 24 del 19-06-2024		Acc.	2.097,41
	Giunta Municipale 69 del 01-07-2024	FPV	0,00
Variazione di bilancio	Art. 175 e 187 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026.		2024
Num. 25 del 19-07-2024		Disp.	16.500,00
	Consiglio Comunale 32 del 31-07-2024	FPV	0,00
Variazione di bilancio	Art. 175 e 187 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026.		2024
Num. 28 del 06-09-2024		Disp.	6.190,00
	Consiglio Comunale 45 del 27-09-2024	FPV	0,00
Variazione di bilancio	Art. 175 comma 5-quater lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267		2024
Num. 34 del 07-11-2024	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.	Vinc.	34.541,25
	Determina 503 del 07-11-2024	FPV	0,00

Legenda: Vinc. = Vincolato; Acc. = Accantonato; Disp. = Disponibile;

Alla luce degli utilizzi sopra riportati le quote di avanzo di amministrazione 2023 non utilizzate nell'esercizio 2024 distintamente risultano essere:

RESIDUO AVANZO VINCOLATO		554.803,80
RESIDUO AVANZO x SPESA INVESTIMENTO		0,00
RESIDUO AVANZO DISPONIBILE		164.049,02
Accantonamenti vari (FCDE, spese future e imprevisti)		927.052,39
AVANZO residuo		1.645.905,21

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				3.732.472,84
RISCOSSIONI	(+)	1.635.077,74	7.249.821,08	8.884.898,82
PAGAMENTI	(-)	905.870,13	7.881.183,74	8.787.053,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.830.317,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.830.317,79
RESIDUI ATTIVI	(+)	659.699,37	1.597.249,48	2.256.948,85
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				36.918,94
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	71.325,65	1.151.547,55	1.222.873,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			101.059,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.209.932,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) ⁽²⁾	(=)			3.553.402,15

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2020	2021	2022	2023	2024
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	2.375.837,07	3.159.988,54	2.955.623,51	3.030.422,06	3.553.402,15
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	2.375.837,07	3.159.988,54	2.955.623,51	3.030.422,06	3.553.402,15

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) NON APPLICATO	(+)	1.645.905,21
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+/-)	-51.093,61
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(-)	352.105,12
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		1.946.916,72

GESTIONE DI COMPETENZA		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) APPLICATO	(+/-)	1.384.516,85
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	1.718.620,60
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	8.847.070,56
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	9.032.731,29
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	1.310.991,29
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		1.606.485,43

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		3.553.402,15
-------------------------------------	--	---------------------

Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente:

Miglioramenti		
per maggiori accertamenti di residui attivi		22.701,52
per economie di residui passivi		352.105,12
		374.806,64
Peggioramenti		
per eliminazione di residui attivi		73.795,13
SALDO della gestione residui		301.011,51
Le economie e i maggiori accertamenti conseguiti tra i residui attivi sono state realizzate nei seguenti titoli di entrata:		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.701,52
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	-44.467,46
TITOLO 3	Entrate extratributarie	-21.492,32
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	-7.835,35
		-51.093,61
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:		
TITOLO 1	Correnti	262.835,56
TITOLO 2	In conto capitale	82.462,01
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	6.807,55
		352.105,12

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	115.760,54
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	
Entrate correnti (Titolo I II e III)	7.038.281,45
Avanzo applicato alla spesa corrente e al rimborso di prestiti	232.818,89
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06)	459.390,29
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	
TOTALE RISORSE CORRENTI	7.846.251,17
Spese titolo I	5.862.495,82
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	699.418,13
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	101.059,00
Fondo anticipazione di liquidità	
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	6.662.972,95
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	1.183.278,22
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	941.992,11
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (-)	
Entrate Titolo VI destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06) (-)	459.390,29
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	1.602.860,06
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	1.151.697,96
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	3.237.159,84
Spese Titolo II	1.604.020,34
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale (-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 (-)	
Spese Titolo III.01	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	1.209.932,29
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	2.813.952,63
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE	423.207,21
3) LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI	
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (+)	
Spese Titolo 3.02 3.03 3.04	
AVANZO EFFETTIVO MOVIMENTAZIONE FONDI	0,00
RISULTATO DI COMPETENZA	
Gestione Corrente	1.183.278,22
Gestione Capitale	423.207,21
Gestione Fondi	0,00
TOTALE	1.606.485,43

Si rappresenta inoltre l'equilibrio anche con riferimento alle due nuove componenti, introdotte con il D.M. 01/08/2019.

W1/EQUILIBRIO DI BILANCIO	1.606.485,43
Risorse accantonate stanziare nel 2024	82.889,02
Risorse vincolate nel bilancio	281.782,49
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	1.241.813,92
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	46.200,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	1.195.613,92

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			3.553.402,15
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2024				944.941,41
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				9.000,00
Altri accantonamenti				102.200,00
Totale parte accantonata (B)				1.056.141,41
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				202.468,57
Vincoli derivanti da trasferimenti				537.456,65
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				311,00
Altri vincoli da specificare				97.350,07
Totale parte vincolata (C)				837.586,29
Totale parte destinata agli investimenti (D)				59.927,69
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				1.599.746,76
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione all'1 gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione dà atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2024, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2025 e successivi.

2. Fondi accantonati

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. il fondo anticipazioni di liquidità
4. il fondo perdite società partecipate
5. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondo contenzioso)
6. altri accantonamenti

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

2.1 Fondo anticipazione liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:

- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per le quali si applica l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le quali si applica le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 per le quali si applica le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14 del 2013;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L. 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nel corso del 2020 la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2020 ha dichiarato illegittimo l'accantonamento delle risorse ricevute come anticipazioni di liquidità al fondo crediti di dubbia esigibilità: pertanto il D.L. 162/2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni, mediante una diversa regolamentazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato incostituzionale anche l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte

Costituzionale, prevede quindi che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima erano 30).

A decorrere dal 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La suddetta quota è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Sulla modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità è intervenuta la commissione *Arconet* con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

2.2 Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrato in vigore a pieno regime dal 2018.

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota

proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; l'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del DL 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente non ha l'obbligo di procedere con l'accantonamento delle somme a titolo di fondo perdite.

Sul punto la Corte dei Conti Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, ha precisato tuttavia che le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022, in quanto l'art. 10 DL 77/2021 rappresenta una norma derogatoria: in caso contrario verrebbe annullato l'effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021.

Nessun accantonamento è stato effettuato in quanto le società partecipate NON presentano nessuna perdita di esercizio nell'ultimo quinquennio.

2.3 Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Secondo la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023) il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

L'accantonamento effettuato a rendiconto 2024 risulta congruo in quanto calcolato in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere, così come stimato dai Responsabili dei vari servizi a cui fanno riferimento i relativi contenziosi.

2.4 Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

- a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito delle operazioni di riaccertamento;
- b) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto a), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con

riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma;

- c) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b).

Con riferimento alla lettera b) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.

Fino all'esercizio 2018 compreso era prevista la possibilità di calcolare l'accantonamento al FCDE secondo il cosiddetto metodo semplificato: a decorrere dal rendiconto 2019, tuttavia, tale accantonamento può essere calcolato esclusivamente secondo il metodo ordinario: l'eventuale maggiore disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario può essere ripianato in quote costanti, in non più di quindici annualità, dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, inserito in sede di conversione. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente.

L'art. 107 bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Sesto al Reghena non ha adottato tale facoltà.

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad € 944.941,41:

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Cap	Denominazione	Importo Min.	Importo effettivo	% acc.
23	RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI	381,19 €	381,19 €	100%
26	RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	149.813,38 €	149.813,38 €	100%
46	TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO	30.461,70 €	30.461,70 €	100%
50	T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI	217.398,75 €	461.024,68 €	212%
55	T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso	80.597,26 €	80.597,26 €	100%
321	COSAP - Canone Unico - Attività accertativa (tosap - imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).	2.088,65 €	2.088,65 €	100%
330	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., (emissione ruoli coattivi)	55.335,49 €	55.335,49 €	100%
331	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	9.296,07 €	9.296,07 €	100%
333	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE	467,30 €	467,30 €	100%
335	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	113.823,84 €	113.823,84 €	100%
344	PROVENTI BENI DELL'ENTE - ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GOLD TENNIS E LIBERTAS ALBATROS	2.841,39 €	2.841,39 €	100%
359	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE (ruoli coattivi).	4.403,36 €	4.403,36 €	100%
360	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE SESTO-CAPOLUOGO	6.164,84 €	34.306,29 €	556%
362	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI (ruoli coattivi)	100,81 €	100,81 €	100%
	TOTALE	673.174,03 €	944.941,41 €	140%

Si precisa che per quanto riguarda la tassa sui rifiuti è stata accantonata una quota maggiore a causa dell'elevata difficoltà di riscossione delle spettanze oramai giunte a ruolo. Lo stesso dicasi per i proventi del servizio mensa.

L'accantonamento risulta pertanto congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

2.5 Altri accantonamenti

2.5.1 Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale (regionale) del lavoro

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente il cui contratto (regionale) per il periodo 2019-2021 è stato sottoscritto in data 19/07/2023.

Si evidenziano di seguito gli accantonamenti registrati nel risultato di amministrazione.

Personale dipendente e Segretario Comunale (quest'ultimo evidenziato come rimborso al Comune capofila di Casarsa della Delizia):

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2023	€ 60.000,00
Utilizzi nel 2024	
Accantonamento riferito all'anno 2024	€ 40.000,00
Totale	€ 100.000,00

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alle percentuali stabilite dalla legge in proporzione al personale in servizio, così come stimati dal competente ufficio.

2.5.2 Indennità di fine mandato

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione un apposito accantonamento denominato "fondo spese per indennità di fine mandato". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2023	€ 2.097,41
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2024 (in caso di fine mandato)	
Accantonamento riferito all'anno 2024	€ 102,59
Totale	€ 2.200,00

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione all'indennità annuale del sindaco (€3.735,00) che per l'anno 2024 risulta riproporzionato e arrotondato per eccesso ai mesi effettivi di carica (da giugno a dicembre).

2.5.3 Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC)

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha quindi introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere

adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Nel corso del 2024 il Comune di Sesto al Reghena è stato rispettoso delle condizioni poste dalla normativa. Conseguentemente non occorre prevedere l'accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali nell'ambito del risultato di amministrazione 2024.

3. Fondi vincolati

Ai sensi dell'art. 187 comma 3 ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

3.1 Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili

3.1.1 Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi dal 2018 della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2024 non è stata applicata al Bilancio.

Al 31/12/2024, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 14.327,00 di cui € 9.355,00 derivanti da anni precedenti il 2023 ed € 4.972,00 derivanti dall'esercizio 2023 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

3.1.2 Quota degli incassi da Permessi di costruire, da utilizzare per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) contengono le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Le singole normative regionali prevedono l'obbligo di vincolare una quota relativa agli oneri derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Al 31/12/2024, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 13.857,48 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

3.1.3 Vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti

L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 13 del DL 4/2022 (Sostegni-ter), sono state utilizzate per

ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2022.

Nel corso del 2023 non è stato più possibile utilizzare le risorse confluite nel risultato di amministrazione 2022 mediante applicazione dello stesso al bilancio di previsione: le somme determinate in occasione del consuntivo 2022 e certificate entro il 31/05/2023 ai sensi del DM n. 242764 del 18 ottobre 2022, dovevano essere oggetto di rideterminazione da parte dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze mediante apposito decreto, emanato in data 8 febbraio 2024, in attuazione dell'art. 1 commi 506-508 della L. 213/2023: in base a tale decreto l'ente è risultato essere a credito/debito nei confronti dello Stato per la somma di € 118.818 con arrotondamento così come comunicato con nota prot. 112924 del 20.2.2024, pervenuta il 21.2.2024.

Pertanto la somma definitivamente determinata, come da D.M. 08/02/2024, relativa ai fondi Covid-19 da restituire è stata vincolata nell'ambito del risultato di amministrazione al 31/12/2023 per l'importo di € 118.818,99.

Le quote eccedenti, vincolate nel risultato di amministrazione, saranno trattenute in quote costanti per gli anni dal 2024 al 2027, da parte del ministero dell'Interno, a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Il Comune di Sesto al Reghena riversa le quote suddette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che si occuperà direttamente di gestire i rapporti finanziari con lo Stato.

In seguito all'applicazione e al riversamento della quota n. 1 nel corso dell'esercizio 2024, l'importo residuo da mantenere tra i vincoli del risultato di amministrazione al 31/12/2024 corrisponde ad Euro 89.114,46.

3.1.4 Vincoli stabiliti dai principi contabili

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Al 31/12/2024, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 202.468,57 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

3.2 Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Al 31/12/2024, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 537.456,65 di cui € 268.937,73 derivanti dalle gestioni precedenti ed € 268.518,92 derivante da risorse accertate nell'esercizio 2024 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

3.3 Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

Al 31/12/2024, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 311,00 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

3.4 Riepilogo fondi vincolati

Si rammenta che nell'allegato A2 del Risultato di Amministrazione sono riportati in dettaglio i vari fondi vincolati alla data del 31.12.2024 distinti per vincoli derivanti da leggi, da trasferimenti, da vincoli attribuiti all'Ente e da altri vincoli, che di seguito si riepilogano:

Vincoli stabiliti dalla legge	€	202.468,57
Vincoli stabiliti dai principi contabili (compresi quelli derivanti dalla cancellazione degli impegni tecnici di cui all'art. 183 c. 5 TUEL)		
Vincoli per trasferimenti correnti	€	536.251,74
vincoli per trasferimenti in conto capitale	€	1.204,91
Vincoli da indebitamento		
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€	311,00
Altri vincoli	€	97.350,07
Totale	€	837.586,29

4. Fondi destinati agli investimenti

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

4.1 Entrate da permessi di costruire

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Pertanto, trattandosi di entrata che finanzia diverse tipologie di spesa del titolo II del Bilancio, si è ritenuto opportuno contabilizzare i movimenti nella parte destinata del Risultato di Amministrazione.

Al 31/12/2024, la somma iscritta nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza ammonta complessivamente ad € 59.927,69 (totale colonna "f" del prospetto elenco A3 allegato al conto del bilancio).

5. Fondi disponibili

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) finanziamento di spese di investimento;
- d) finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € 1.599.746,76.

6. Riepilogo risultato di amministrazione

FONDI VINCOLATI (2)	€	1.056.141,41
FONDI ACCANTONATI (3)	€	837.586,29
FONDI DESTINATI (4)	€	59.927,69
FONDI DISPONIBILI (5)	€	1.599.746,76
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (6=2+3+4+5)	€	3.553.402,15

7. Gli equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2024 sono:

- l'equilibrio di parte corrente;
- l'equilibrio di parte capitale;
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebrica) degli

accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

Per una disamina più approfondita delle voci anzidette si rimanda ai prospetti contabili contenuti nell'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

8. La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento della cassa nell'esercizio 2024.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2024				3.732.472,84
Riscossioni	+	1.635.077,74	7.249.821,08	8.884.898,82
Pagamenti	-	905.870,13	7.881.183,74	8.787.053,87
FONDO DI CASSA risultante				97.844,95
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2024				3.830.317,79

La determinazione della giacenza di cassa, suddivisa tra cassa libera e cassa vincolata, segue quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nonché quanto chiarito dalla deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 17/2023.

Si dettaglia l'andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024				3.732.472,84
TITOLO	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	824.377,66	2.565.211,98	3.389.589,64
II	Trasferimenti	49.346,38	2.699.095,21	2.748.441,59
III	Extratributarie	239.574,89	456.234,63	695.809,52
IV	Entrate in c/capitale	246.258,81	676.322,95	922.581,76
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	273.952,24		273.952,24
VI	Accensione di prestiti			0,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria			0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.567,76	852.956,31	854.524,07
TOTALE		1.635.077,74	7.249.821,08	8.884.898,82

Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	607.715,52	4.805.533,89	5.413.249,41
II	In conto capitale	296.917,37	1.521.643,16	1.818.560,53
III	Per incremento attività finanziarie			0,00
IV	Rimborso Prestiti		699.418,13	699.418,13
V	Chiusura anticipazioni			0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	1.237,24	854.588,56	855.825,80
TOTALE		905.870,13	7.881.183,74	8.787.053,87
FONDO DI CASSA risultante				3.830.317,79

La legge di bilancio 2022 ha previsto, all'art. 1 comma 636, la proroga a tutto il 2025 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

8.2 La cassa vincolata

Il punto 10.6 del principio contabile applicato all. 4/2 D.Lgs. 118/2011 prevede che “All'avvio dell'esercizio, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre. L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data. Trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, l'ente comunica al proprio tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo. A tal fine l'ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio.”

L'articolo 209, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e che i prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 267/2000. L'utilizzo di risorse vincolate è consentito secondo modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, l'Ente è tenuto alla quantificazione e alla gestione puntuale della cassa vincolata. La quantificazione è stata effettuata dal Responsabile Finanziario e l'importo complessivo al 31.12.2024 risulta essere di Euro 478.014,90.

8.2 L'anticipazione di Tesoreria

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 (termine prorogato dall'art. 1 comma 782 della L. 197/2022) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Durante l'esercizio 2024 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

9. La gestione dei residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2024, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Oltre alle modalità semplificate introdotte nel principio contabile nel 2019 in relazione alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in caso di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto (oggi € 150.000,00 ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023), il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tale nuova modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

La legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) all'art. 1 comma 222 ha previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro, limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Con riferimento all'annullamento parziale di cui all'art. 1 commi 227-229 della legge di bilancio 2023 il Comune di Sesto al Reghena, con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 25.1.2023 ha deliberato di non aderirvi: pertanto non vi è stata alcuna cancellazione di tali residui attivi.

Tuttavia è da considerare che la medesima legge, all'art. 1 commi 231-251, ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che saranno annullati, a seguito di apposita istanza del debitore, limitatamente agli interessi, sanzioni, interessi di mora e alle somme maturate a titolo di aggio. In questo caso è prevista la possibilità di rateizzazione delle somme ancora dovute, con scadenza ultima rata a novembre 2027.

Conseguentemente entro il 31/12/2028 l'agente della riscossione trasmetterà l'elenco delle quote sgravate ai sensi della definizione agevolata, in cui potrebbero ricadere anche alcuni carichi per i quali l'Ente ha deliberato di non aderire all'annullamento d'ufficio da parte di ADER.

Si riporta nelle tabelle sottostanti l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2024

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiv	75.510,74	28.345,05	88.782,62	0,00	204.172,90	651.689,70	1.048.501,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	3.576,28	81.589,00	384.739,66	469.904,94
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.479,53	3.652,81	15.447,78	11.210,97	84.795,58	281.310,27	431.896,94
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.132,46	6.027,42	265.669,16	275.829,04
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	106,91	0,00	0,00	1.207,66	15.661,66	13.840,69	30.816,92
TOTALE	111.097,18	31.997,86	104.230,40	20.127,37	392.246,56	1.597.249,48	2.256.948,85

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2024

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	1.230,00	541,72	1.800,51	7.529,46	21.597,04	1.056.961,93	1.089.660,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	581,94	82.377,18	82.959,12
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.976,17	18.845,15	570,99	35,59	15.617,08	12.208,44	50.253,42
TOTALE	4.206,17	19.386,87	2.371,50	7.565,05	37.796,06	1.151.547,55	1.222.873,20

Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

9.1 Residui attivi

Relativamente alla parte entrata (2019 e precedenti) sono relativi:

- all'iscrizione a ruolo di tributi comunali;
- all'iscrizione a ruolo di entrate extra tributarie (refezione scolastica, sanzioni c.d.s.);
- a depositi cauzionali.

9.2 Residui passivi

Relativamente alla parte spesa (2019 e precedenti) trattasi di:

- prestazione regolarmente resa nell'anno 2019 ma che il prestatore non ha ancora emesso fattura;
- partite di giro inerenti depositi cauzionali.

10. Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2024, per la parte entrata e per la parte spesa, sono di seguito sintetizzate:

Descrizione	Accertato CO 2022 (A)	Accertato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Accertato CO 2024 (D)	% SCOS. (D)/(C) 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.643.477,84	3.530.443,76	3.216.586,85	3.216.901,68	0,01%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.562.721,38	2.764.700,95	3.242.337,70	3.083.834,87	-4,89%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	615.487,80	771.391,95	600.121,50	737.544,90	22,90%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.205.691,44	1.496.902,68	1.167.440,87	941.992,11	-19,31%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	855.555,67	873.454,03	1.711.000,00	866.797,00	-49,34%
TOTALE ENTRATE	7.882.934,13	9.436.893,37	9.937.486,92	8.847.070,56	-10,97%

Descrizione	Impegnato CO 2022 (A)	Impegnato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Impegnato CO 2024 (D)	% SCOS. (D)/(C) 2024
Titolo 1 - Spese correnti	4.622.569,11	5.794.355,10	7.167.597,64	5.862.495,82	-18,21%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.195.144,06	2.452.685,90	3.462.608,60	1.604.020,34	-53,68%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	806.995,53	811.196,01	699.418,13	699.418,13	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	855.555,67	873.454,03	1.711.000,00	866.797,00	-49,34%
TOTALE SPESE	8.480.264,37	9.931.691,04	13.040.624,37	9.032.731,29	-30,73%

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

11. Le entrate

11.1 Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Descrizione	Accertato CO 2022 (A)	Accertato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Accertato CO 2024 (D)	% scostamento (D)/(C) 2024
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	320.898,15	336.532,44	320.000,00	320.898,15	0,28%
ILIA - IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (in vigore dall'1.1.2023).	0	2.016.302,66	2.025.000,00	2.017.685,04	-0,36%
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA/ICI - D.L. 201/2011	31.233,48	18.598,74	1.692,33	4.800,14	183,64%
RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	147.454,23	229.520,28	50.000,00	118.872,32	137,74%
IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U. (introdotta a partire dall'1.1.2020 L. 160/2019).	1.498.348,71	54.582,84	21.827,11	33.841,55	55,04%
RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (a partire dall'anno 2021 per rimodulazione tributo L. 160/2019).	0	0	30.000,00	0	-100,00%
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	300,89	670,36	0	212,86	
TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI	6.867,68	2.713,68	478,61	1.124,61	134,97%
TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO	7.512,76	22.419,00	10.000,00	9.994,00	-0,06%
T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI	630.861,94	696.764,97	707.588,80	707.586,00	
T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pregresso	0	152.338,79	50.000,00	756,74	-98,49%
T.O.S.A.P. (MERCATI e FIERE)	0	0	0	729,93	
RECUPERO TASSA RIFIUTI PREGRESSO	0	0	0	400,34	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.643.477,84	3.530.443,76	3.216.586,85	3.216.901,68	0,01%

11.1.1 ILIA

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni, nuove esenzioni, nuova modalità di definizione delle aliquote agevolate (norma tuttavia non ancora applicabile nemmeno per il 2022). Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

Dal 2023 l'ILIA ha sostituito, per i Comuni della Regione F.V.G., l'I.M.U. che rappresenta sicuramente una delle maggiori entrate dell'Ente.

Le aliquote 2023 sono state confermate anche per il 2024 con deliberazione di C.C. n. 69 del 20.12.2023.

Il Regolamento attualmente in vigore è quello approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 15.3.2023.

11.1.2 Recupero evasione IMU - ICI

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito,

importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche, tra cui, ridenominate le commissioni tributarie che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", e introduzione della composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Nell'anno 2024 sono stati accertati per recupero evasione tributaria € 152.713,87. L'accantonamento al FCDE è pari ad € 149.813,38.

11.1.3 TASI

Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

Nell'esercizio 2024 si è proceduto all'attività accertativa per € 9.994,00. L'accantonamento al FCDE è pari ad € 30.461,70.

11.1.4 Addizionale comunale IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale irpef possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui nel 2021). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Le aliquote 2024 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 69 del 20.12.2023.

Il Regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 21.2.2022.

11.1.5 TARI - Recupero evasione TIA/TARSU/TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario ("approvato" con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2024).

Con riferimento alla TARI, si segnala che l'Ente nel corso del 2024 ha preso atto dell'aggiornamento biennale del metodo tariffario (MTR-2) di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021.

Le tariffe 2024 sono state approvate in base a tale piano economico finanziario con deliberazione C.C. n. 19 del 29.04.2024 per un importo complessivo da introitare pari ad € 707.586,00.

Nel 2024 non sono stati emessi avvisi di accertamento e a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per l'importo di € 80.597,26.

11.1.6 TOSAP/COSAP, ICP, PPAA

I tributi cd. minori sono stati soppressi e sostituiti a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019. Gli importi accertati nell'esercizio 2024 riguardano alcune somme derivanti da ruoli di anni pregressi (contabilizzati in competenza per mancanza di residui).

11.2 Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Descrizione	Accertato CO 2022 (A)	Accertato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Accertato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.558.123,02	2.764.200,95	3.241.837,70	3.083.334,87	-4,89%
Trasferimenti correnti da Imprese	4.598,36	500	500	500	0,00%
TOTALE Titolo 2 Trasferimen	2.562.721,38	2.764.700,95	3.242.337,70	3.083.834,87	-4,89%

Tra i diversi trasferimenti correnti si segnalano in modo particolare i seguenti:

- Contributo dal Ministero per il subentro in A.N.P.R.;
- I Fondi PNRR confluiti in parte nella parte vincolata del Risultato di Amministrazione;
- Il trasferimento regionale per il finanziamento dei progetti relativi a "I borghi più belli d'Italia";
- Il Fondo Unico Comunale che rappresenta quasi il 70% dei trasferimenti dell'Ente;
- I trasferimenti "non di competenza dell'Ente" per i quali il Comune gestisce solo i procedimenti istruttori e di erogazione per conto della Regione. Tali fondi non hanno un vero e proprio impatto sul Bilancio in quanto l'entrata trova l'esatta corrispondenza in spesa.

11.3 Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

Descrizione	Accertato CO 2022 (A)	Accertato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Accertato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	361.740,80	333.115,91	320.672,00	345.341,11	7,69%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	85.485,64	132.383,69	72.500,00	109.631,52	51,22%
Interessi attivi	27.484,54	149.366,28	82.000,00	181.742,01	121,64%
Altre entrate da redditi da capitale	0	19.147,50	12.109,50	12.109,50	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	140.776,82	137.378,57	112.840,00	88.720,76	-21,37%
TOTALE Titolo 3 Entrate extratributarie	615.487,80	771.391,95	600.121,50	737.544,90	22,90%

11.3.1 Vendita di servizi

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune. Tali entrate sono accertate in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

I servizi principali, tra cui quelli "a domanda individuale", sono:

- servizio mensa scolastica: € 114.725,62;
- servizio trasporto scolastico: € 29541,00;
- servizi cimiteriali: € 13.080,00;
- diritti di segreteria, notifica, ricerca e altri diritti: € 33.298,97;
- servizio pre accoglienza: € 1.170,00;
- servizio area camper: € 1.593,45;

11.3.2 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente al canone unico patrimoniale, disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede la sostituzione di TOSAP/COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.3.2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.3.2023.

Si segnalano in particolare:

- i proventi canone unico patrimoniale: € 53.050,55;
- i proventi utilizzo locali e immobili comunali: € 43.554,82;
- i proventi derivanti dalla vendita dei loculi: € 42.400,00.

11.3.3 Proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei pre-avvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del DL 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione, che viene rendicontata con specifica deliberazione, cui si rimanda (G.C. n 155 del 11.12.2023).

11.3.4 Interessi attivi

Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

In questa voce rientrano:

- gli interessi maturati sul conto corrente di tesoreria: € 151.407,23;
- gli interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti: € 8.044,72;
- gli interessi su tributi comunali: € 22.290,06.

11.3.5 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

Sostanzialmente rientrano in questa voce tutte le entrate derivanti dalla distribuzione degli utili delle società partecipate. Nell'esercizio 2024 sono state accertate somme per € 12.109,50.

11.4 Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Descrizione	Accertato CO 2022 (A)	Accertato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Accertato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Contributi agli investimenti	996.787,14	1.412.818,02	1.080.040,87	916.608,92	-15,13%
Altri trasferimenti in conto capitale	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0	-100,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	104.969,02	49.720,00	0	0	
Altre entrate in conto capitale	100.335,28	32.564,66	82.000,00	25.383,19	-69,04%
TOTALE Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.205.691,44	1.496.902,68	1.167.440,87	941.992,11	-19,31%

11.4.1 Contributi dallo stato

I contributi dello Stato sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dallo Stato stesso, anche mediante pubblicazione sugli appositi siti ministeriali.

- Contributo per la sistemazione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo: € 70.000,00;
- Contributo per compensazione prezzi lavori sulla recinzione della scuola elementare: € 61.056,80.

11.4.2 Contributi da enti pubblici (Regione, Provincia, ecc.)

I contributi da enti pubblici sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti erogatori.

Si evidenziano i seguenti contributi:

- Contributo regionale per l'installazione di impianti fotovoltaici sulla scuola materna e sull'auditorium: € 107.896,00;
- Contributo regionale per lavori di manutenzione straordinaria viabilità e arredo urbano: € 100.000,00;
- Contributo regionale per l'acquisto di attrezzature per la sede della Protezione Civile: € 5.738,75;
- Fondi dal Comune di San Vito al Tagliamento per il finanziamento del progetto "Tagliamento, la forza di un territorio che cresce": € 26.000,00;
- Contributo della Regione F.V.G per l'installazione impianti di sicurezza: € 45.102,15;
- Contributi regionali da riconoscere ai privati per l'installazione di sistemi di sicurezza: € 41.424,93.

11.4.3 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

All'interno del Documento Unico di Programmazione è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni perfezionate nel corso dell'anno.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la somma eventualmente non impegnata confluisce nel risultato di amministrazione vincolato).

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Nel corso dell'esercizio 2024 non vi sono state alienazioni di aree e/o di diritti di superficie.

11.4.4 Oneri per permessi di costruire

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente. La

seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Gli importi accertati nell'anno 2024 ammontano ad € 25.383,19.

11.4.5 Proventi derivanti dalla monetizzazione dei parcheggi

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano destinate alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

Sono accertati nell'esercizio in cui avviene il rilascio della concessione al soggetto richiedente.

Nell'esercizio 2024 non sono state accertati proventi derivanti dalla monetizzazione dei parcheggi.

11.4.6 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da AAPP

All'interno del Titolo 4° delle entrate sono stati previsti gli stanziamenti relativi ai contributi della Regione F.V.G. e dello Stato per i mutui assunti pari ad € 459.390,29 che sono destinati per legge al finanziamento delle quote di ammortamento mutui (parte corrente e rimborso prestiti).

11.5 Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Nel corso dell'esercizio 2024 non si è fatto ricorso ad attività finanziarie.

11.6 Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nel corso dell'esercizio 2024 non è stata prevista alcuna accensione di prestiti.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2024 risulta essere pari ad € 3.150.339,16.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente pari allo 0,73%. Per una disamina più approfondita si rinvia alla sezione relativa alla verifica del rispetto degli obblighi di finanza pubblica.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha esercitato tale facoltà per il 2024.

11.7 Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

11.7.1 Anticipazioni di liquidità

In base a quanto disposto dai principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

Il comune di Sesto al Reghena nell'esercizio 2024 non ha richiesto anticipazioni di liquidità.

11.8 Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Descrizione	Accertato CO 2022 (A)	Accertato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Accertato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Entrate per partite di giro	813.724,87	836.357,82	1.410.000,00	832.240,28	-40,98%
Entrate per conto terzi	41.830,80	37.096,21	301.000,00	34.556,72	-88,52%
TOTALE Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	855.555,67	873.454,03	1.711.000,00	866.797,00	-49,34%

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:

ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

12. Le spese

12.1 Titolo 1° - Spese correnti

Descrizione	Impegnato CO 2022 (A)	Impegnato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Impegnato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Redditi da lavoro dipendente	1.134.698,32	1.352.595,35	1.300.523,64	1.143.545,37	-12,07%
Imposte e tasse a carico dell'ente	91.562,88	125.323,89	150.131,92	148.205,73	-1,28%
Acquisto di beni e servizi	2.379.067,38	2.675.090,94	3.527.260,27	2.906.762,31	-17,59%
Trasferimenti correnti	750.595,57	1.412.649,95	1.648.172,25	1.464.054,76	-11,17%
Interessi passivi	194.798,49	160.874,07	128.045,83	128.045,83	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.135,07	3.846,90	10.200,00	4.655,36	-54,36%
Altre spese correnti	56.711,40	63.974,00	403.263,73	67.226,46	-83,33%
TOTALE Titolo 1 Spese correnti	4.622.569,11	5.794.355,10	7.167.597,64	5.862.495,82	-18,21%

12.1.1 Redditi da lavoro dipendente

La Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in Bilancio, con deliberazione n. 18 del 12.02.2024 ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del PIAO 2024-26 sono state predisposte le seguenti sottosezioni inerenti la programmazione del personale:

- Struttura organizzativa;
- Organizzazione del lavoro agile;
- Piano triennale del Fabbisogno del Personale;
- Piano triennale delle azioni positive;
- Piano triennale della formazione.

Grazie alla programmazione di cui sopra è stato possibile definire il raggio d'azione in coerenza con i limiti della spesa di personale.

La spesa di personale è stata infatti determinata per l'anno 2024 ai sensi delle disposizioni introdotte con la deliberazione della Giunta Regionale del F.V.G. n. 1885/2020 e della Giunta Regionale del F.V.G. n. 1994/2021 che ha stabilito il valore soglia relativo alla spesa del personale al 27,20% per i Comuni con popolazione da 5.000 a 9.999. E' previsto inoltre un "premio" in termini di capacità di assunzione per quei Comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento sulla spesa corrente tale da ridurre notevolmente la rigidità della stessa. Di conseguenza viene riconosciuta la possibilità di aumentare il valore soglia massino della spesa di personale.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto del valore soglia si rinvia alla sezione relativa agli obblighi di finanza pubblica.

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 34 del 04.03.2024 e s.m.i..

Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto entro il 31.12.2024.

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2024 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato.

12.1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- L'IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- La tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- L'imposta di bollo e registrazione.

12.1.3 Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici), che dopo i forti rincari subiti nel 2022, nel corso del 2023 hanno visto una flessione dei costi complessivi. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica, ecc.).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità del Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge.

Rientrano in questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP). In sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni di immobili, per le quali si evidenzia che anche per l'anno 2024 rimane in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto per gli immobili locati dalle pubbliche amministrazioni dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 215 del 30/12/2023 fino a tutto il 31/12/2024.

Si rilevano inoltre le spese per le elezioni comunali svoltesi nel corso dell'esercizio 2024 e le spese connesse ai fondi PNRR.

Si riporta di seguito una tabella con i valori del macroaggregato 3 raggruppati secondo il 4 livello del piano dei conti finanziario:

Descrizione	Impegnato CO 2022 (A)	Impegnato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Impegnato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Giornali, riviste e pubblicazioni	7.801,44	8.105,46	8.530,04	714	-91,63%
Altri beni di consumo	83.388,34	90.396,64	122.186,87	104.270,88	-14,66%
Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	600	800	800	800	0,00%
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999,6	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
TOTALE Acquisto di beni	92.789,38	100.302,10	133.016,91	107.284,88	-19,34%
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	108.531,05	108.770,34	122.301,06	117.129,00	-4,23%
Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.506,83	9.085,99	26.900,00	20.562,00	-23,56%
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.518,48	2.980,12	8.066,00	3.021,00	-62,55%
Utenze e canoni	181.395,61	247.948,92	345.344,54	280.628,21	-18,74%
Utilizzo di beni di terzi	30.080,79	34.585,69	43.873,40	36.132,39	-17,64%
Manutenzione ordinaria e riparazioni	234.963,75	260.120,70	415.730,31	310.245,78	-25,37%
Prestazioni professionali e specialistiche	77.392,50	251.611,13	546.093,15	478.094,05	-12,45%
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20.238,50	25.200,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50.357,59	36.428,40	35.960,80	34.096,77	-5,18%
Contratti di servizio pubblico	1.458.930,48	1.465.514,88	1.377.627,00	1.327.888,28	-3,61%
Servizi amministrativi	8.768,17	15.397,00	26.950,00	12.545,75	-53,45%
Servizi finanziari	2.464,13	2.293,15	2.500,00	1.970,22	-21,19%
Servizi sanitari	11.294,33	8.903,13	16.300,00	14.074,91	-13,65%
Servizi informatici e di telecomunicazioni	67.018,75	82.891,19	388.371,00	139.940,44	-63,97%
Altri servizi	24.817,04	23.058,20	34.526,10	19.448,63	-43,67%
TOTALE Acquisto di servizi	2.286.278,00	2.574.788,84	3.394.243,36	2.799.477,43	-17,52%
TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.379.067,38	2.675.090,94	3.527.260,27	2.906.762,31	-17,59%

12.1.4 Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi/trasferimenti di parte corrente annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle spese relative al macroaggregato 4 raggruppate secondo il 3 e 4 livello del piano dei conti finanziario:

Descrizione	Impegnato CO 2022 (A)	Impegnato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Impegnato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.222,35	13.815,28	7.136,00	5.682,36	-20,37%
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	453.183,78	1.010.706,12	1.069.466,25	1.044.181,15	-2,36%
TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	460.406,13	1.024.521,40	1.076.602,25	1.049.863,51	-2,48%
Interventi assistenziali	61.465,87	67.618,90	82.400,00	41.774,05	-49,30%
Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.000,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Altri trasferimenti a famiglie	68.099,90	123.663,52	280.000,00	183.375,92	-34,51%
TOTALE Trasferimenti correnti a Famiglie	131.565,77	193.132,42	364.400,00	227.149,97	-37,66%
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00%
Trasferimenti correnti a altre imprese	0	0	19.770,00	4.000,00	-79,77%
TOTALE Trasferimenti correnti a Imprese	0	0	24.770,00	9.000,00	-63,67%
TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	158.623,67	194.996,13	182.400,00	178.041,28	-2,39%
TOTALE Trasferimenti correnti	750.595,57	1.412.649,95	1.648.172,25	1.464.054,76	-11,17%

12.1.5 interessi passivi

La spesa per interessi passivi si riferisce principalmente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 128.045,83.

12.1.6 Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, per un totale di € 4.655,36.

12.1.7 Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

I movimenti complessivi sui fondi sono stati i seguenti:

Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2024	Prelievi 2024	Storni-Var.CO 2024	Stanz.Ass.CO 2024
FONDO DI RISERVA	20.134,04	9.898,55	38.886,74	59.020,78

Fondo di riserva di cassa

Con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

I movimenti complessivi sul fondo sono stati i seguenti:

Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2024	Prelievi 2024	Storni-Var.CO 2024	Stanz.Ass.CO 2024
FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.134,04	7.525,00	54.118,70	74.252,74

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rischi spese legali

Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo perdite società partecipate

Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali

Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo garanzia debiti commerciali

Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato

Si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito

Vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n. 190/2014), nonché quello del reverse charge.

Il Comune di Sesto al Reghena, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione trimestrale.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si fornisce di seguito l'elenco delle attività in regime di IVA commerciale del Comune di Sesto al Reghena.

Mense scolastiche
RAEE – Materiale ferrosi
Utilizzo locali
Contributo per sponsorizzazioni
Trasporto scolastico

Per l'anno 2024 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un debito netto 31/12/2024 pari ad Euro 2.355,00.

La dichiarazione IVA verrà presentata entro i termini previsti per legge.

12.2 Titolo 2° - Spese in conto capitale

Descrizione	Impegnato CO 2022 (A)	Impegnato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Impegnato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.105.183,75	2.410.122,85	2.207.532,74	1.560.876,77	-29,29%
Contributi agli investimenti	89.960,31	42.563,05	43.143,57	43.143,57	0,00%
Altre spese in conto capitale	0	0	1.211.932,29	0	-100,00%
TOTALE Titolo 2 Spese in conto capitale	2.195.144,06	2.452.685,90	3.462.608,60	1.604.020,34	-53,68%

12.2.1 Investimenti fissi lordi

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2024 nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2023.

Sono inoltre annoverate le spese di progettazione e la voce espropri.

12.2.2 Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

12.2.3 Altre spese in conto capitale

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Nel 2024 non sono state impegnate somme a titolo di rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Per il fondo pluriennale vincolato si rinvia all'apposita sezione.

12.3 Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

Nel corso dell'esercizio 2024 non si è fatto ricorso ad attività finanziarie.

12.4 Titolo 4° - Rimborso di prestiti

Descrizione	Impegnato CO 2022 (A)	Impegnato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Impegnato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	806.995,53	811.196,01	699.418,13	699.418,13	0,00%
TOTALE Titolo 4 Rimborso Prestiti	806.995,53	811.196,01	699.418,13	699.418,13	0,00%

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio:

	2022	2023	2024
Debito residuo al 01/01	€ 5.467.948,83	€ 4.660.953,30	€ 3.849.757,29
Accensione di nuovi prestiti	€ -	€ -	€ -
Rimborso di prestiti	€ 806.995,53	€ 811.196,01	€ 699.418,13
Rinegoziazioni			
Estinzioni anticipate	€ -	€ -	€ -
Debito residuo al 31/12	€ 4.660.953,30	€ 3.849.757,29	€ 3.150.339,16

12.5 Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

12.6 Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

Descrizione	Impegnato CO 2022 (A)	Impegnato CO 2023 (B)	Stanz.Ass.CO 2024 (C)	Impegnato CO 2024 (D)	% SCOST. (D)/(C) 2024
Uscite per partite di giro	813.724,87	836.357,82	1.410.000,00	832.240,28	-40,98%
Uscite per conto terzi	41.830,80	37.096,21	301.000,00	34.556,72	-88,52%
TOTALE Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	855.555,67	873.454,03	1.711.000,00	866.797,00	-49,34%

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

13. Il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (FPV)

13.1 Il Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione

delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2024 è pari a:

FPV	2024
FPV – parte corrente	€ 115.760,54
FPV – parte capitale	€ 1.602.860,06

Nel corso del 2024 e durante l'operazione di riaccertamento dei residui, a fronte della cancellazione di impegni finanziati con il fondo pluriennale vincolato, effettuata dopo l'approvazione del rendiconto 2023, si è proceduto, come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 5.4), alla corrispondente rideterminazione in diminuzione dell'FPV con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

13.2 Il Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi all'indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile

stanziare nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

La costituzione dell'FPV per i lavori pubblici è consentita in presenza di alcune condizioni legittimanti. Le più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore superiore o uguale a 150.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

Possono inoltre essere utilizzati i ribassi d'asta per varianti dell'opera, qualora intervenga formale rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2024
FPV – parte corrente	€ 101.059,00
FPV – parte capitale	€ 1.209.932,29

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

14. Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2024.

Nel corso dell'anno 2024 sono stati attivati interventi destinati alla manutenzione straordinaria delle proprietà dell'Ente per lo più con risorse proprie – avanzo di amministrazione. Trattasi sostanzialmente di manutenzioni varie in edifici di proprietà del Comune, manutenzioni delle strade, della segnaletica stradale e di lavori di adeguamento delle infrastrutture comunali.

15. Entrate correnti non destinate a spese correnti e rimborso prestiti

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti. Il bilancio del Comune di Sesto al Reghena non ha previsto entrate di parte corrente che non hanno finanziato spese correnti e il rimborso di prestiti.

16. Entrate e spese non ricorrenti

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali si sono realizzati;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- entrate da alienazione di immobilizzazioni destinate al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

Si elencano di seguito le spese correnti non ricorrenti finanziate con l'utilizzo del risultato di amministrazione:

Descrizione spesa	Importo
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (INCARICO PRGC PIANO CIMITERIALE). FRAZIONAMENTI STRADE.	42.870,39
INCARICO PROFESSIONALE PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI IN CONFORMAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - CUP H62D2000131006	7.936,66
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO CENSIMENTO PONTI ESISTENTI (classificazione del rischio, monitoraggio ecc dei ponti esistenti nel territorio Comunale)	59.170,63

17. Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Alla luce delle previsioni di entrata e di spesa riportate nelle sezioni precedenti, risulta necessario fornire specifiche indicazioni sul rispetto degli obblighi di finanza pubblica di cui alla Legge Regionale n. 18/2015 e ss. mm. e ii. avente ad oggetto “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/009, 26/2014 concernenti gli enti locali”.

L'articolo 2 della L.R. 18/2015 prevede:

- al comma 2, che gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrano con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica del Sistema integrato, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei;
- al comma 2 bis che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetti alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli Enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche;
- al comma 2 ter, che gli Enti locali della regione assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;

In modo particolare, l'art. 19 della L.R. 18/2015 definisce i seguenti obblighi di finanza pubblica per gli Enti locali del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale;
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli Enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo lo stesso entro un valore soglia e la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli

oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.

Il comma 4 del medesimo articolo 21 e i commi 5 e 6 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 stabiliscono che sia la Giunta regionale a definire, con deliberazione, i valori soglia di sostenibilità per il debito e per la spesa di personale.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 1885/2020 ha determinato i valori soglia e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i Comuni della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Successivamente aggiornati con la deliberazione n. 1994 del 23 dicembre 2021.

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio, si rimanda all'analisi effettuata nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda invece la verifica del rispetto dei valori soglia in ordine alla sostenibilità del debito e alla sostenibilità della spesa di personale, si riportano di seguito due tabelle riepilogative che danno atto del rispetto di entrambi i vincoli:

Verifica sostenibilità del debito ex art. 204 del TUEL

Entrate da rendiconto anno n-2	Importi	%
1) Entrate Titolo I	2.643.477,84	
2) Entrate Titolo II	2.562.721,38	
3) Entrate Titolo III	615.487,80	
(A) Totale primi tre titoli entrate rendiconto anno n-2	5.821.687,02	
(B) Livello max di spesa annua art. 204 TUEL (10% di A)	582.168,70	
Oneri finanziari da rendiconto anno n		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL al 31/12/n	128.045,83	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	85.295,86	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento		
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	539.418,73	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	42.749,97	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno n-2 (G/A)*100		0,73%

Verifica Sostenibilità del debito ex L.R. n. 18/2015 e ss.mm. e ii. e DGR n. 1885/2020 e ss.mm. e ii.

Verifica rispetto vincoli ex L.R. 18/2015 e s.m.i.	
(A) Valore soglia DGR n. 1885/2020 e s.m.i.	14,44%
(B) Indicatore 10.3 BDAP Allegato n. 2/a	5,23%
Differenza (B)-(A)	-9,21%

Verifica Sostenibilità della spesa di personale ex L.R. n. 18/2015 e ss.mm. e ii. e DGR n. 1885/2020 e ss.mm. e ii.

	2024	2024
Popolazione residente al 31/12 penultimo anno precedente quello di riferimento (art. 64 L.R. 18/2015)	6329	6329
Posizionamento Tabella 2) - Fascia e)	27,20%	27,20%
VOCE U1.01.00.00.000	1.143.545,37	1.143.545,37
VOCE U1.03.02.12.000	3.700,00	3.700,00
A sommare		
rimborsi dovuti per personale in comando, distacco, convenzioni, ecc.	60.122,19	60.122,19
Totale	1.207.367,56	1.207.367,56
A detrarre		
Cantieri di lavoro	0,00	0,00
rimborsi ricevuti per personale in comando, distacco, convenzioni, ecc. (al netto di IRAP)	6.375,20	6.375,20
TOTALE NUMERATORE (A) SPESE	1.200.992,36	1.200.992,36
Entrate correnti		
E 1.00.00.00.000	3.216.901,68	3.216.901,68
E 2.00.00.00.000	3.083.834,87	3.083.834,87
E 3.00.00.00.000	737.544,90	737.544,90
TOTALE ENTRATE	7.038.281,45	7.038.281,45
A detrarre		
Fondo crediti dubbia esigibilità	145.433,95	145.433,95
Cantieri di lavoro	0,00	0,00
RIMBORSI RICEVUTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE (AL NETTO DI IRAP)	0,00	0,00
IMPORTO TABELLA P DI CUI ALL'ART. 9, CO. 16, LR 16/2023	0,00	575.109,46
TOTALE DENOMINATORE (B)	6.892.847,50	6.317.738,04
Indice di sostenibilità della spesa del personale	17,42%	19,01%
Rispetto valore soglia	-9,78%	-8,19%

* * *

Sesto al Reghena, lì 14/03/2025

Il Responsabile Finanziario
F.to Dott. Marco Favot

Il Sindaco
F.to Avv. Zaida Franceschetti